

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 07 del Reg. Anno 2013 Data 24/04/2013	OGGETTO: Art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012: ISTITUZIONE FRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA CON FUNZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (LAVORI, FORNITURE E SERVIZI).
--	---

L'anno duemilatredecim il giorno ventiquattro del mese di aprile con inizio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo	X	
DI NUNZIO Michelangelo	X	
RIGENERATI Giuseppe	X	
CARUSO Giuseppe Calogero	X	
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo		X
FERRARO Diego	X	
FERRARO Tindara	X	
BONINA Antonino	X	
MAUROTTO Michela	X	
PRESTIPINO Emanuele		X
GIULIANO Catia		X
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. 12

Assenti n. 03

Il Sig. CORTOLILLO Dr. Francesco Paolo nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza e designa scrutatori i Signori: _____

Partecipa il Segretario comunale Sig. SPICCIA D.ssa Nina La seduta è pubblica
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Gaglio, Palmeri e Saitta.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Registro Generale
proposte 01/2013

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 01

li 19/04/2013

OGGETTO: Art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012: ISTITUZIONE FRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA CON FUNZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (LAVORI, FORNITURE E SERVIZI).-

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO in particolare l'Art. 33 – in rubrica - *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza* (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3. legge n.109/1994), del citato Decreto Legislativo, il quale dispone:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*

2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*

3. *Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

3-bis. *I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. ((488, e)) il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.(comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4, d.l. n. 201 convertito con la legge n. 214 del 2011 e poi modificato dall'art. 4, d.l. n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135);*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 13 – *in rubrica - Stazione unica appaltante*, il quale stabilisce: *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.....omissis;*

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

ATTESO che la legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ed in particolare il comma 4 dell’art. 23, rubricato “*Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province*”, ha aggiunto all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti;

RILEVATO: in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

ATTESO che la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall’art. 19, comma 1, della legge n. 135/2012, da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata da gennaio c.a.

DATO ATTO che i Comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino sono comuni contermini, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio della medesima Provincia e che la costituzione di un apposito accordo al fine della istituzione di un’unica centrale di committenza avvalendosi dei competenti uffici, risponde alle esigenze di efficienza ed economicità insite nella legge;

VISTO l’allegato schema di accordo da sottoscrivere per istituzione di un’unica centrale di committenza per la gestione unitaria delle funzioni in materia di Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), composto da n.10, articoli e ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle necessità e finalità dei Comuni aderenti;

RILEVATO che il TAR Sicilia, con sentenza n. 291 del 2009, ha precisato che la centrale di committenza costituisce un modulo organizzativo, cioè uno strumento di raccordo tra amministrazioni, privo di propria individualità e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo al capofila ma anche alle altre amministrazioni che la compongono e che dovranno singolarmente formalizzare i rapporti con la ditta aggiudicataria mediante la stipula di appositi contratti;

VISTO Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) di istituire fra i comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino *un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture avvalendosi dei competenti uffici dei comuni* con funzioni in materia di Appalti di lavori, forniture e servizi, come definite nell’allegato schema di accordo;
- 2) di approvare lo schema di accordo per l’affidamento da parte dei Comuni delle funzioni alla centrale di committenza composto da n.10, articoli, schema che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Sicilia.

Il Proponente

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE FRA I COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO DI UN'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA CON FUNZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (LAVORI, FORNITURE E SERVIZI)

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____ in _____, presso " _____", con il presente accordo da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

-la dott. Maniaci Brasone Calogera, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Piraino ove è domiciliata per la carica, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F. ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

-il Sig. Caruso Basilio, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Sant'Angelo Di Brolo ove è domiciliato per la carica, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, C.F. ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Che, i consigli comunali dei comuni di Sant'angelo di Brolo e di Piraino, come da superiori atti richiamati, hanno deliberato di istituire *un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avvalendosi dei competenti uffici dei comuni* con funzioni in materia di Appalti di lavori, forniture e servizi e hanno approvato lo schema di accordo per l'affidamento da parte dei Comuni delle funzioni composto da n.10 articoli,

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti si stipula e conviene quanto segue :

Art. 1 – Istituzione della Centrale di committenza

Fra i comuni di Sant'Angelo Di Brolo e Piraino si istituisce un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avvalendosi dei competenti uffici comunali.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo disciplina sul territorio dei comuni aderenti le attività finalizzate al coordinamento, all'organizzazione e alla gestione delle funzioni affidate dai Comuni alla Centrale di committenza relative al servizio "Appalti pubblici (lavori, forniture e servizi)".

Art. 3 – Finalità

La gestione delle funzioni specificate al successivo art. 4, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità, nonché la conduzione unitaria di tutti i procedimenti relativi ai servizi affidati anche

ai fini dell'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al TUEL da parte di un unico responsabile e da attuarsi con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

La *centrale di committenza* si configura come una vera e propria "stazione appaltante" per conto dei Comuni, con le seguenti finalità:

1. preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
2. rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
3. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari.
4. unificazione e semplificazione dei procedimenti inerenti il servizio, adottando degli standards procedurali per le varie fattispecie ed una prassi comune unitaria, dal ricevimento del progetto relativo ai lavori da affidare fino alla redazione dello schema di contratto con la ditta aggiudicataria;
5. alleggerimento del carico di lavoro per i servizi a vario titolo precedentemente competenti nei singoli Enti in virtù del totale trasferimento delle procedure in parola al Servizio in oggetto;
6. riduzione dei costi per il funzionamento, il mantenimento e l'erogazione del servizio.

La gestione unitaria, inoltre, dovrà garantire l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento standardizzazione della modulistica e delle procedure.

Art. 4 – Funzioni ambito di intervento

Rientrano nei compiti della *centrale di committenza* i a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- 1) gestione di tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi riguardanti i singoli Enti in ragione delle previsioni legislative vigenti in materia.
- 2) Gestione dei pubblici incanti per l'alienazione di beni immobili interessanti i singoli Comuni.

Vengono esercitati dalla *centrale di committenza* tutti i compiti e tutte le attività legate alla gestione degli appalti e quindi l'esperimento delle seguenti procedure di gara, nei termini stabiliti dal D.Lgs 163/06 e s.m.i. come recepito dalla R S :

A. procedure negoziate, per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi;

B. procedure di gare aperte e ristrette, da esperire con le modalità previste dal D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

C. pubblici incanti per le alienazioni immobiliari.

Il Responsabile, formalmente individuato ai sensi dell'art. della LR 7/92 e ss. mm., e coadiuvato da altro personale scelto con il medesimo provvedimento, sarà responsabile del procedimento relativamente agli appalti di lavori ai sensi della L. 241/90 e L.R. 10/91, , ferma restando la responsabilità del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i., nominato per ogni singola procedura.

Il Responsabile sarà parimenti responsabile del procedimento negli appalti di forniture e servizi.

In particolare, sarà compito del Responsabile provvedere a:

1. Adottare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la determinazione a contrattare corredata, laddove occorra, del progetto esecutivo ed annessi capitolati tecnici nonché dell'attestazione di copertura finanziaria;
2. Predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
3. Redigere l'elenco delle ditte da invitare nei casi di gare informali;

4. Presiedere le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
5. Redigere i verbali di gara;
6. Adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva;
7. Trasmettere, ai singoli Enti le risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
8. Redigere, ove occorra, gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici, contratti che verranno però stipulati dai singoli Enti;
9. Redigere tutti gli atti e provvedere agli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura negoziale;
10. Convocare, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili dei singoli Enti ai fini dell'eventuale espletamento di un'unica gara;
11. Creare e inserire le proposte di Deliberazioni e/o di Determinazioni a mezzo di procedura informatica nonché curarne l'adozione per quanto di competenza
12. Occuparsi degli adempimenti inerenti le procedure, informatizzate e non, di comunicazione con gli Enti esterni interessati nelle varie fasi del procedimento (sito CIPE per assegnazione C.U.P., sito Autorità LL.PP per attribuzione C.I.G., pubblicazioni sul S.I.T.A.R., sito Cassa Edile per richieste D.U.R.C., Prefettura per invio modelli G.A.P., ecc.);
13. Rendicontare le spese dei diversi Servizi Tecnici nei confronti dei Servizi Finanziari dei Comuni;
14. Redigere i verbali delle riunioni di coordinamento dei diversi Servizi Tecnici e predisporre la reportistica di programmazione e/o rendicontazione necessaria .

Art. 5 – Dotazione organica

Per ogni gara, con provvedimento sindacale sarà individuato il responsabile ed il personale occorrente, garantendo ove possibile una adeguata rotazione del personale dei comuni nel rispetto dalla legge 190/12 .

Art. 6 – Sede degli uffici

La centrale di committenza avrà sede operativa di volta in volta presso il Comune interessato in apposito ufficio. Pertanto il materiale che i diversi uffici dovranno predisporre per permettere alla centrale in oggetto di bandire la relativa gara, dovrà pervenire al Responsabile individuato in forma ove possibile informatica a cura dell'ufficio che richiama l'espletamento della gara.

Art. 7 – Beni strumentali

I Comuni potranno conferire in comodato alla *centrale di committenza* beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto del presente accordo. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di recesso di uno dei comuni per adesione ad altro accordo, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 8 – Ripartizione delle spese

Le spese vive sostenute per ogni singola procedura di affidamento e/ di gara, verranno sostenute dal Comune interessato alla gara

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni Comunali, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, in base alla normativa vigente.

Art. 10 – Forma e registrazione

Il presente accordo redatto in forma di scrittura privata, sarà conservato agli atti degli enti sottoscrittori, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, approvato e sottoscritto

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 19/04/2013

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 19/04/2013

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 19/04/2013

IL RAGIONIERE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione così come illustrata dal

SENTITI i consiglieri comunali intervenuti nella discussione così come evincersi dall'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n. 48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

N. 7 – Art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012: Istituzione fra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino di un'unica Centrale di Committenza con funzioni in materia di appalti pubblici (Lavori, Forniture e Servizi).

Presenti 12 – Assenti 3 (Guidara – Giuliano – Prestipino).

In merito all'argomento in oggetto relaziona il Sindaco.

Il Sindaco fa presente che l'obbligo di istituire centrali di committenza è stato introdotto con legge dello Stato che ha previsto il divieto, per i comuni con meno di 5 mila abitanti, di esperire gare d'appalto per lavori, servizi e forniture in forma autonoma.

La normativa, se esistente, dava alle Unioni la competenza, ma essendo in evoluzione, in particolare in Sicilia, la materia degli enti locali, pur avendo avviato l'iter per l'Unione con Piraino, si è optato per la soluzione di un accordo.

Riferisce che con il comune di Piraino si stanno ampliando i rapporti di collaborazione e che, oltre all'Unione, le cui attività non sono state ancora avviate, si condivide il Segretario comunale e l'Organismo indipendente di valutazione.

Continua dicendo che, in questa prima fase, si è preferito adottare la forma convenzionale, perché lo statuto dell'Unione prevede che il trasferimento diventa operativo nell'anno successivo a quello del trasferimento delle funzioni. Fa presente che lo schema convenzionale in esame prevede un modello organizzativo dinamico e non una struttura statica, che avrebbe comportato disomogeneità nei rapporti tra i due enti e aumenti dei costi.

Conclude dicendo che per diventare operativa la convenzione dovrà essere firmata dai Sindaci e ciò sarà fatto subito dopo l'approvazione dello schema da parte del Consiglio di Piraino e che nulla osta che da qui al 30 settembre non si possa trasferire il servizio all'Unione.

Il Presidente considerato che nessuno dei consiglieri intende intervenire pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente oggetto: Art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012: Istituzione fra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino di un'unica Centrale di Committenza con funzioni in materia di appalti pubblici (Lavori, Forniture e Servizi);

Visti i pareri favorevoli resi, per la regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, Geom. Tindaro Pino Scaffidi, e per la regolarità contabile e la copertura finanziaria dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Rag. Nunzio Corica;

Dato atto dell'ampio ed esauriente intervento del Sindaco, di cui alla premessa della presente ;

Proceduto a votazione palese nelle forme di legge , presenti 12, votanti 12, con voti 12 favorevoli;

DELIBERA


Di approvare l'allegata proposta che qui si intende integralmente trascritta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>CF-05-2013</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- E' esecutiva dal _____ perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE